



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**DETERMINAZIONE IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli artt. 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

**Visto** il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato il Professor Luca Pani in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015), di seguito denominato "regolamento 2015";

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato "nuovo regolamento";

**Vista** la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Visto**, in particolare, l’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 34, comma 1, lett. a), che ha modificato l’art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato, e l’art. 54, che, nel modificare l’art. 40 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ha riservato all’autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione, tra l’altro, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

**Visti** i vigenti contratti collettivi per il personale dirigente dell’Area I e, in particolare, l’art. 20, comma 1, del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, che prevede espressamente, per tutti i dirigenti appartenenti al ruolo dell’amministrazione a tempo indeterminato, il diritto ad un incarico, e l’art. 4 del CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2010, che prevede, per il dirigente collocato a disposizione dei ruoli, l’accettazione dell’eventuale incarico dirigenziale proposto dall’amministrazione di appartenenza;

**Vista**, in particolare, la Parte seconda – Sezioni speciali, Sezione Prima, recante “*Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992*”, del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006, relativo al personale Dirigente dell’Area 1;

**Vista** la direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e, in particolare l’art. 9, comma 32;

**Visto** il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e, in particolare, l’art. 1, comma 18;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

**Visto** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

**Vista** la delibera 23 luglio 2014, n. 29, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato il Codice di comportamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la deliberazione 20 gennaio 2014, n. 5, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'Agenzia Italiana del Farmaco 2014-2016;

**Vista** la deliberazione 25 marzo 2015, n. 7, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato il regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia medesima;

**Visto** l'Allegato n. 3 all'Accordo sindacale del 17 dicembre 2009;

**Visto** l'accordo sindacale per la definizione dei criteri per l'applicazione degli artt. 60 e 61 del CCNL, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, relativo all'Area I Dirigenza, siglato tra la delegazione AIFA e la delegazione di parte sindacale in data 21 luglio 2011 e sottoscritto definitivamente, assolti i controlli previsti dall'art. 40 *bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in data 29 novembre 2011;

**Visti** gli artt. 20, 74 e 80 del CCNL 2002-2005, relativo al personale dirigente dell'Area I - Dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006;

**Visto** l'art. 54 del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006, relativo al personale Dirigente dell'Area 1;

**Considerata** la deliberazione della Corte dei conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nell'adunanza del 29 ottobre 2009;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del nuovo regolamento le strutture organizzative previste dal regolamento medesimo ed i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'Agenzia;

**Considerato**, altresì, che ai sensi di detto art. 32, comma 2, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'Agenzia sono da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del nuovo regolamento sul sito istituzionale dell'Agenzia medesima;

**Visto** l'atto del Direttore generale 6 luglio 2016, prot. n. STDG/P 70267, recante la graduazione degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Ritenuto** di dover disciplinare gli incarichi dirigenziali ed il conferimento, il rinnovo e la revoca di detti incarichi;

**Resa** l'opportuna informativa alle organizzazioni sindacali del personale dirigente,

## **DETERMINA**

1. di definire la disciplina degli incarichi dirigenziali dell'Agenzia Italiana del Farmaco, indicata nell'articolato che segue.
2. Dalla data dell'adozione del presente atto cessa, ad ogni effetto, di avere validità ed efficacia, per la parte che regola quanto oggetto di esso, qualunque altro atto o documento, comunque denominato, concernente la materia degli incarichi dirigenziali dell'Agenzia.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo.

### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Art. 1 (Oggetto, ambito di applicazione e distinzione tra qualifica ed incarico)**

1. Il presente atto disciplina gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale e gli incarichi da conferirsi ai dirigenti delle professionalità sanitarie, presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata "Agenzia"), ed il conferimento, il rinnovo e la revoca di detti incarichi.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - a) incarichi di funzione dirigenziale non generale, disciplinati dal Capo II, conferibili al personale di ruolo dell'Agenzia in possesso della qualifica di dirigente di seconda fascia, ai dirigenti di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato, e alle persone di cui al successivo comma 6 del medesimo art. 19, e comunque conferibili ai sensi della normativa vigente;
  - b) incarichi dei dirigenti delle professionalità sanitarie, disciplinati dal Capo III, conferibili al personale di ruolo dell'Agenzia in possesso della qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie, al personale di ruolo di altra pubblica Amministrazione in possesso della qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie, in posizione di comando presso l'Agenzia, e comunque conferibili ai sensi della normativa vigente.
3. Il presente atto si basa sulla fondamentale distinzione tra qualifica ed incarico. All'incarico conferito corrisponde una fascia retributiva propria, che prescinde dal rimanente trattamento economico correlato alla qualifica posseduta. Per l'effetto, l'avvenuto conferimento di un incarico al quale corrisponde una determinata fascia retributiva non costituisce, da sé solo, preclusione al successivo conferimento di un incarico al quale corrisponde una fascia retributiva di importo inferiore o di importo superiore.

#### **Art. 2 (Principi generali)**

1. Il presente atto persegue l'obiettivo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e di garantire, nel contempo, il processo di valorizzazione del dirigente e della sua professionalità.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente atto.
3. L'Agenzia adotta procedure dirette a consentire il conferimento degli incarichi dirigenziali e il tempestivo rinnovo di quelli già conferiti, al fine di evitare la creazione di vacanze e di eccedenze.
4. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di parità e pari opportunità tra uomini e donne.
5. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
6. Ai dirigenti delle professionalità sanitarie, per quanto non previsto dal successivo Capo III, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II, ove compatibili con il particolare *status* giuridico ed economico degli stessi.

## **Capo II** **Incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale**

### **Art. 3** **(Incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)**

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, conferibili ai dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono i seguenti:
  - a) incarichi di Direzione di Area;
  - b) incarichi di Direzione di Settore;
  - c) incarichi di Direzione di Ufficio di rilevanza massima;
  - d) incarichi di Direzione di Ufficio di rilevanza alta;
  - e) Incarichi di Direzione di Ufficio di rilevanza media.

### **Art. 4** **(Fasce retributive degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)**

1. Agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo precedente sono attribuite le seguenti fasce retributive, graduate da quella di importo superiore a quella di importo inferiore:
  - a) agli incarichi di cui alla lett. a) del precedente articolo è attribuita la fascia **A**;
  - b) agli incarichi di cui alla lett. b) del precedente articolo è attribuita la fascia **B**;
  - c) agli incarichi di cui alla lett. c) del precedente articolo è attribuita la fascia **B**;
  - d) agli incarichi di cui alla lett. d) del precedente articolo è attribuita la fascia **C1**;
  - e) agli incarichi di cui alla lett. e) del precedente articolo è attribuita la fascia **C2**.
2. Gli importi delle fasce retributive di cui al presente articolo sono determinati in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

### **Art. 5** **(Criteri per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)**

1. Ai fini del conferimento, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire e alla complessità della struttura interessata:
  - a) delle attitudini e delle capacità professionali, desumibili dal *curriculum vitae*;
  - b) dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione;
  - c) delle specifiche competenze organizzative possedute;
  - d) delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti al conferimento dell'incarico;
  - e) di altri elementi eventualmente previsti nella pubblicazione di cui all'art. 6.
2. Per i dirigenti già titolari di incarico dirigenziale che comunicano la propria disponibilità a ricoprire il posto di funzione vacante, ai fini del conferimento dovrà tenersi conto dell'esigenza di funzionalità e continuità dell'ufficio presso cui risultano incardinati, anche in riferimento agli obiettivi da conseguire.
3. Per il conferimento di incarichi ai dirigenti di nuova nomina si tiene conto dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si verifica previamente il rispetto del limite percentuale previsto dalla medesima disposizione.
5. Per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si verifica previamente il rispetto del limite percentuale previsto dalla medesima disposizione e l'assenza di dirigenti interni in possesso della necessaria qualificazione professionale.

#### **Art. 6**

##### **(Procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)**

1. L'Agenzia rende conoscibili, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale che si rendono disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano vacanti i posti di funzione disponibili e quelli che a seguito di revoca, cessazione o risoluzione, ovvero per mancata conferma, non possano essere ricoperti dal dirigente uscente.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 può avvenire anche anteriormente alla data di effettiva vacanza della posizione dirigenziale, per assicurare la necessaria continuità nell'espletamento dell'incarico.
4. La pubblicazione è assicurata per un periodo non inferiore a sette giorni, durante il quale sono acquisite le disponibilità degli interessati.
5. Gli interessati in possesso dei requisiti presentano le proprie disponibilità entro i termini e secondo le modalità di volta in volta indicate nella pubblicazione.

#### **Art. 7**

##### **(Provvedimento di conferimento di incarico, contratto di lavoro accessivo e durata)**

1. Terminata la procedura di cui all'articolo precedente, gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del Direttore generale che, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire. Al provvedimento accede un contratto individuale nel quale è definito il corrispondente trattamento economico.
2. L'incarico è conferito a tempo determinato e può essere rinnovato. La durata è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. La durata degli incarichi può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

#### **Art. 8**

##### **(Rinnovo e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)**

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 20, comma 5, del CCNL Area I – Dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006, gli incarichi possono essere rinnovati.
2. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi ai dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
3. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 6.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Agenzia, qualora, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intenda, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferisce al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli e resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente appartenente alla seconda fascia viene conferito un incarico di livello non generale.
5. L'impossibilità di rinnovo e la revoca degli incarichi sono disciplinati dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui al medesimo art. 21, comma 1, secondo periodo.

#### **Capo III**

##### **Incarichi dei dirigenti delle professionalità sanitarie**

#### **Art. 9**

##### **(Incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie)**

1. Gli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del CCNL dell'Area I - Dirigenza Ministeri, sottoscritto in data 21 aprile 2006, in relazione alle esigenze organizzative dell'Agenzia, sono i seguenti:
  - a) incarichi caratterizzati da elevata autonomia gestionale e dal coordinamento di attività e/o di risorse, interne e/o esterne all'Agenzia: di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo;
  - b) incarichi caratterizzati da elevata autonomia gestionale: di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo;
  - c) incarichi caratterizzati da adeguata autonomia gestionale: di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo presuppongono necessariamente la sola qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie presso l'Agenzia. Essi, pertanto, non sono necessariamente annessi, connessi, pertinenti né comunque conseguono necessariamente ad altri titoli, qualifiche e specializzazioni, anche accademici od ispettivi (di qualunque genere o livello), comunque

denominati e conseguiti, anche se conferiti dall'Agenzia ovvero sulla base di attività comunque prestata per l'Agenzia medesima.

#### **Art. 10**

##### **(Fasce retributive degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie)**

1. Agli incarichi di cui all'articolo precedente sono attribuite le seguenti fasce retributive, graduate da quella di importo superiore a quella di importo inferiore:

- a) agli incarichi di cui alla lett. a) del precedente articolo è attribuita la fascia **AS** (di seguito denominati "incarichi AS");
- b) agli incarichi di cui alla lett. b) del precedente articolo è attribuita la fascia **BS** (di seguito denominati "incarichi BS");
- c) agli incarichi di cui alla lett. c) del precedente articolo è attribuita la fascia **CS** (di seguito denominati "incarichi CS").

2. Gli importi delle fasce retributive di cui al presente articolo sono determinati in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

#### **Art. 11**

##### **(Conferimento degli incarichi dei dirigenti delle professionalità sanitarie)**

1. Gli incarichi di cui all'art. 9 sono conferiti per un triennio e sono rinnovabili.
2. Alla presa di servizio presso l'Agenzia per concorso, segue il conferimento di un incarico CS.
3. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 9 avviene con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia.
4. Anche anteriormente alla scadenza dell'incarico, il Direttore generale dell'Agenzia, per motivate esigenze organizzative, può conferire al dirigente delle professionalità sanitarie un altro incarico o disporre la collaborazione con altri Uffici dell'Agenzia.

#### **Capo IV**

##### **Disposizioni finali**

#### **Art. 12**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Dalla data dell'adozione del presente atto cessa, ad ogni effetto, di avere validità ed efficacia, per la parte che regola quanto oggetto di esso, qualunque altro atto o documento, comunque denominato, concernente la materia degli incarichi dirigenziali dell'Agenzia.
2. In particolare, dalla data dell'adozione del presente atto cessa, ad ogni effetto, di avere validità ed efficacia la determinazione del Direttore generale 22 maggio 2015, n. 661, recante "determina in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia italiana del farmaco", salvi gli incarichi già conferiti alla data della presente determinazione.
3. E' confermata, ad ogni effetto, la cessazione, dalla data dell'adozione della determinazione n. 661 del 2015, citata, della validità e dell'efficacia dei seguenti atti:
  - Accordo del 17 dicembre 2009, recante "Concertazione dei criteri generali di articolazione dei profili organizzativi, delle funzioni e delle connesse responsabilità dei dirigenti in servizio presso l'AIFA con incarichi di direzione di area, di ufficio o con funzioni ispettive, di

consulenza, studio e ricerca. Concertazione dei criteri per graduazione delle funzioni e degli incarichi relativi ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AlFA", e i relativi allegati, ad eccezione dell'Allegato n. 3;

- determinazione del Direttore generale 24 marzo 2010, prot. n. C.1.a.b/P/48545, recante "Definizione della procedura e dei criteri di attribuzione degli incarichi ai dirigenti delle professionalità sanitarie ed istituzione della Commissione incaricata della procedura comparativa per il conferimento degli incarichi ai dirigenti delle professionalità sanitarie attualmente in servizio presso l'Agenzia Italiana del Farmaco", e il relativo allegato;
- nota elaborata dalla Direzione Ufficio Risorse umane, del 5 marzo 2010, recante "Linee guida per l'attribuzione della fascia ai dirigenti delle professionalità sanitarie", allegata alla menzionata determinazione del Direttore generale 24 marzo 2010, prot. n. C.1.a.b/P/48545.

Roma, 06/07/2016

  
**Il Direttore Generale**  
(Luca Pani)